

Report to the Parliament

on the implementation of regulations in support of the innovative startup ecosystem

Federica Guidi Minister of Economic Development This report has been drawn up by the Technical Secretariat of the Ministry of Economic Development in collaboration with the Directorate-General for Industrial Policies, Competitiveness and Small and Medium Enterprises.

The contents of the report have been shared with the "Technical Committee for the monitoring and evaluation of policies in favour of the innovative startup ecosystem", convened by the Ministry of Economic Development.

Contact us:

startup@mise.gov.it

dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it

PREMISE

In modern economies, an innovative environment promoting scientific research and a business fabric which is able to value innovative results and skills, are a necessary condition to achieve the competitiveness of the country's economic and institutional structures.

Several empirical studies conclude that, in comparison with traditional companies, innovative enterprises have a greater impact on productivity and employment levels.¹

Clear tax rules, streamlined bureaucratic procedures; a flexible and competitive job market; diffused knowledge; an effective judicial system which does not stigmatise those who "fail"; and the possibility of securing venture capital is what determines the reputation of national economic and institutional structures on the global innovative business scene and, consequently, the direction in which human and financial capital flows. In an increasingly competitive international environment, a fragmented ecosystem which lacks competitiveness is doomed to be left behind and fail to attract both talent and resources.

Creating favourable conditions for the establishment and the development of innovative startups—be they related to manufacturing, services, agriculture or other sectors—contributes significantly to economic growth and employment, especially youth employment. It also fosters a knowledge spillover in the whole economic fabric and, more specifically, supports a new Italian production oriented towards high-tech and high-skill sectors. Not only that: supporting innovative entrepreneurship contributes to greater social justice and social mobility; strengthens the links between universities and businesses; and makes people more incline to take business-related risks.

A country in which national and international innovative enterprises can thrive has more opportunities to attract financial and human capital from abroad, thus increasing its competitiveness level and becoming more attractive on international markets.

Since a knowledge economy–an economy characterised by competitive processes which are based on the need to introduce new highly scientific and technological products and services–has taken root, the importance of such companies in the national production systems has increased.

Among the most relevant studies on this issue are the following: Kauffman Foundation Research Series: *Firm Formation and Economic Growth, The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction,* July 2010; OECD *Science, Technology and Industry Scoreboard 2013*; E. Moretti, *La nuova geografia del lavoro, Mondadori,* 2013.

Aware of the role innovative startups play within the economic system, many countries are adopting ambitious intervention programmes aimed at strengthening and modernising their innovation ecosystem. Italy, too, has embraced this vision and has adopted measures aimed at fostering the establishment and development of innovative startups, by promoting a renewed approach towards public support for entrepreneurship. These measures are listed in Decree Law 179/2012, which focuses on "Additional urgent measures for the country's growth"².

Law 221/2012 includes many of the policy proposals put forward in the *Restart, Italia!* report– a report elaborated by a task force of 12 experts, which was set up in April 2012 by the Minister of Economic Development – as well as policy proposals which emerged from consultations with the main players in the ecosystem. With the Law in question, the definition of the startup, a new innovative enterprise, has been introduced into the Italian legal system. For the very first time, this type of enterprise could draw upon an exhaustive corpus of regulations (art. 25-32) which introduced new instruments and support measures regarding subjects which have an impact on the whole life cycle of a company: from its launch to its growth, development and maturity stages. All this was achieved without distinguishing between sectors or introducing age limits for entrepreneurs.

In addition to the exceptions to corporate law aimed at introducing more streamlined and meritocratic corporate management procedures, substantial incentives for investments in *seed* and *venture capital* have been put in place. Other measures include, to name but a few, innovative instruments for raising funds from the public (*equity crowdfunding*), preferential mechanisms to provide access to loan guarantees from the State and *ad hoc* internationalisation services provided by the Italian Trade Agency (ICE).

By creating a regulatory framework which is congruent with the needs of all the players involved in the startup ecosystem, Law 221/2012 transcends a simple law-making exercise. It is an organic and coherent policy for which public support for innovative entrepreneurship represents a new type of industrial policy-making.

More recently, the *Decreto "Lavoro"* (Decree Law 76/2013, the so-called "Labour package", which was subsequently amended and ratified in Law no. 99 of 9 August 2013), introduced some significant <u>changes</u> in the field of innovative startups. The requirements

² After parliamentary procedures had been completed of 13 December 2012, the <u>text of the Decree Law</u> was ammended and ratified in Law no. 221 of 17 December 2012.

enterprises must fulfil in order to classify as a startup have been simplified and extended in order to make regulations even more efficient in promoting innovative entrepreneurship.

With the aim of putting in place an "evidence-based policy", the corpus of regulations on startups provides for a structured system to monitor and evaluate this new policy (article 32 of Law 221/2012). Moreover, from 1 March 2014, the Minister of Economic Development must report to the Italian Parliament annualy on the impact of the measures in question.

This document is the first monitoring report on the policy in support of innovative startups and has been drawn up with a view to fulfilling the aforementioned duty.

Since Italian regulations on startups are fairly recent, the aim of this document is, above all, to duly report on the progress of different implementation measures provided by primary legislation. Nevertheless, where data are available, this report also provides some descriptive analysis of the first quantitative and qualitative data which emerged during the first few months since the regulations were put in place.

Administrative monitoring clearly shows the fast pace with which the set of regulations is becoming fully operational. In less than 12 months, all the implementation decrees and executive measures under Law 221/2012 have been completed.

Far from being static, the policy for startups is constantly evolving and developing. Thus, the last paragraph of this report focuses on additional measures which, despite not forming part of the original package of regulations, have enriched the framework of governmental initiatives in place to support innovative startups and their ecosystem.

Thanks to the creation of a monitoring and evaluation system which follows the guidelines which are about to be issued by the recently established "Technical Committee for the monitoring and evaluation of policies in favour of the innovative startup ecosystem", it will

For more than a decade, evidence-based policies have been, in fact, widely used in the public governance of many advanced countries. The main assumption of this approach is that – provided that scientific methods and independent procedures are used – impact analysis of a policy on the basis of on empirical data may provide decision makers with useful elements for adjusting the policy and improving its effects on society. Such analysis may also lead to a constructive public debate, thus creating a virtuous exchange of opinions between the public and lawmakers. Cf. A. Martini - M. Sisti, <u>A ciascuno il suo. Cinque modi di intendere la valutazione in ambito pubblico</u>, 2007; A. Martini, <u>Come rendere la valutazione delle politiche meglio utilizzabile nel processo decisionale pubblico</u>, 2004.

^{4 &}lt;u>Ministerial Decree issued on 31 January 2014</u>.

soon be possible to collect and elaborate greater volumes of increasingly complex data, using databases which will be made available by the Italian National Institute for Statistics.

The 2015 Report will provide members of Parliament and the public with the available information and with the first evaluations on the impact of the measures.

Annual Report on Innovative Startups 2014

TABLE OF CONTENTS

1.	THE	INNOVATIVE STARTUP	9	
2.	ТнЕ	CERTIFIED INCUBATOR	19	
3.	SUP	PORT MEASURES FOR THE INNOVATIVE STARTUP ECOSYSTEM	21	
	3.1	Exceptions to Corporate Law Regulations	21	
	3.2	Work-related Measures	22	
	3.3	Access to credit	23	
	3.4	Seed and venture capital	26	
	3.5	Equity crowdfunding	28	
	3.6	Internationalisation	30	
4.	Mon	NITORING AND EVALUATION	31	
5.	ADD	DITIONAL SUPPORT MEASURES FOR THE INNOVATIVE STARTUP ECOSYSTEM	32	
	5.1	Italia Startup VISA	32	
	5.2	Leonardo Startup Award	32	
	5.3	Contamination Labs	33	
	5.4	International Agreements	34	
	5.5	The Italian Startup Ecosystem: Who's Who	34	
	5.6	CleanStart	34	
Sī	TATISTIC	CAL APPENDIX	37	
IN	<i>IPLEME</i>	NTING MEASURES	42	
	DECRE	TTO 21 FEBBRAIO 2013 — Requisiti incubatori di startup innovative	43	
		ETO 26 APRILE 2013 – Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di gara piccole e medie imprese in favore di startup innovative e degli incubatori certificati		
		REGOLAMENTO 26 GIUGNO 2013 in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start- tive tramite portali on-line"		
	DECRE	TO 8 AGOSTO 2013 – Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato	77	
		ETO 31 GENNAIO 2014 — Costituzione del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione he a favore dell'ecosistema delle startup innovative		

1. THE INNOVATIVE STARTUP

Support measures are aimed at companies with shared capital, including cooperatives, the shares or significant registered capital shares of which are not listed on a regulated market nor on a multilateral negotiation system. These companies must also meet the following requirements:⁵

- have been operational for less than 4 years;
- have their headquarters in Italy;
- have a yearly turnover lower than 5 million euros;
- do not distribute profits;
- develop and commercialise innovative products or services of a high technological value;
- are not the result of a merger, split-up or selling-off of a company or branch;
- be of innovative character which can be identified by one of the following criteria:
 - > at least 15% of the company's expenses can be attributed to research and development activities;
 - ➤ at least 1/3 of the total workforce are PhD students, the holders of a PhD or researchers; alternatively, 2/3 of the total workforce must hold a Master's degree.
 - > the startup is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property) or the owner of a programme for original registered computers.

Companies which were already established upon the coming into force of Law 221/2012 (19 December 2012) and which meet the requirements provided by the law in

⁵ Compared to their original version, the requirements have been simplified and extended by Decree Law 76/2013, which was subsequently amended and ratified in Law 99/2013 (the so-called "Labour package"). The following changes have been made:

[•] it is no longer compulsory that natural persons be in majority in the shareholding structure;

[•] the three optional criteria identifying a startup's innovative characteristics have been changed: the minimum required expenditure in R&D has been lowered from 20% to 15%; access to startup status has been extended to enterprises where at least 2/3 of employees are the holders of a Master's degree and to companies which own an original programme registered at the Italian Society of Authors and Publishers (SIAE).

question, may register at the special section of the Companies Registry and are entitled to the same benefits as innovative startups. These benefits apply for a four-year period if the company was established in the two previous years, to a three-year period if the company was established in the three previous years, and to a two-year period if the company was established in the four previous years, Support measures apply to newly established companies for the first four years of activity, provided that they meet the aforementioned requirements.

Some of the measures came into force directly with Law 221/2012, while others were introduced by subsequent implementation measures.

In accordance with legislative provisions, the Chambers of Commerce have established a special section of the Companies Registry dedicated to innovative startups,⁷ the latter of which must register and periodically update the information held about them. This section aims to ensure greater transparency and accessibility of information surrounding this new type of enterprises.

By February 2014, 1,719 innovative startups had registered at the special section of the Companies Registry. Of these, 934 i.e. 54% of the total, had been established after the coming into force of Decree Law 179/2012 on 20 October 2012 (see Chart 1).

Since January 2013, an average 123 innovative startups have registered every month at the special section of the Companies Registry (4 per day); registrations reached a peak in March 2013 with 305 enterprises registering (see Chart 2).


The average lifetime of Italian innovative startups is about 18 months; around 43% of them do not last for more than a year (half of them run for only six months). Around 30% of Italian innovative startups are between one and two years old, 13% of them are between two and three years old, and 9% are between three and four years old. Only 6% of startups are older than four years (see Chart 3).

7

Decree Law no. 76/2013 abolished the 60-day time-frame established by primary legislation (i.e. the time it took for the Decree to be ratified in law) which applied to pre-existing companies if they wanted to apply for startup status through self-certification.


Available on http://startup.registroimprese.it/.

Chart 1. Cumulative trend regarding the registration of innovative strartups (February 2014)



Source: Statistics by the Ministry of Economic Development based on data by Infocamere (the Italian Chambers of Commerce Consortium for Data Processing)

Chart 2. Monthly registrations of innovative startups (February 2014)



Source: Statistics by the Ministry of Economic Development based on data by Infocamere 11 - Ministry of Economic Development




Chart 3. Distribution of innovative startups according to their age (February 2014, values expressed in percentages)

Regarding the legal status of the companies in question, limited liability companies are clearly predominant (82.3%), followed by simplified limited liability companies (7.2%) and single-member limited liability companies (6%). Moreover, there are 32 joint-stock companies (1.9%), 26 cooperative companies (1.5%), 17 limited liability companies with reduced capital (1%) and 2 limited liability consortia (see Table 1).

Table 1. Distribution of innovative startups according to legal status (February 2014)


LEGAL STATUS	TOTAL	%
Limited liability company	1,415	82.3
Simplified limited liability company	124	7.2
Single-member limited liability companies	103	6.0
Joint-stock company	32	1.9
Cooperative company	26	1.5
Limited liability company with reduced capital	17	1.0
Limited liability consortium	2	0.1
TOTAL	1,719	100.0

As far as their geographical distribution is concerned, 58% of Italian startups are located in the north of the country, 23% in the centre and 19% in the south. On a regional level, the region with the highest number of startups is Lombardia (341 startups), followed at a considerable distance by Emilia-Romagna (192) and Lazio (177); the Campania region is the leading southern region with 83 startups (7th place) (see Table 2). If we consider Italy's provinces, Milan (228), Rome (158) and Turin (113) are home to the highest number of startups in absolute terms. Naples is the leading southern province with 50 innovative startups, and ranks sixth on a national level (see Chart 4).

Table 2. Number of innovative startups per region (February 2014)

Regione	Number of startups
Lombardia	341
Emilia-Romagna	192
Lazio	177
Veneto	144
Piedmont	133
Tuscany	123
Campania	83
Trentino Alto-Adige	83
Marche	82
Puglia	72
Friuli-Venezia Giulia	59
Sardegna	54
Sicily	54
Abruzzo	30
Liguria	27
Umbria	21
Calabria	20
Molise	10
Basilicata	9
Valle D'Aosta	5
North-West	506
NORTH-EAST	478
CENTRE	403
South	332
ITALY	1,719

Chart 4. Distribution of innovative startups per province (February 2014)



The regions with the highest concentration of innovative startups are Trentino Alto-Adige (7.6 startups per 10,000 enterprises), Friuli-Venezia Giulia (5.5) and Marche (4.7), compared to the total number of enterprises registered at the Chambers of Commerce; the top three provinces are Trieste, Trento and Ancona (see Table 3).

Table 3. Number of innovative startups per 10,000 registered companies (February 2014)

Region				
1	Trentino-Alto Adige	7.6		
2	Friuli-Venezia Giulia	5.5		
3	Marche	4.7		
4	Emilia-Romagna	4.1		
5	Valle d'Aosta	3.7		
6	Lombardia	3.6		
7	Sardegna	3.2		
8	Tuscany	3.0		
9	Piedmont	2.9		
10	Veneto	2.9		

	Province			
1	Trieste	14.4		
2	Trento	14.0		
3	Ancona	8.9		
4	Gorizia	7.4		
5	Pordenone	6.9		
6	Milano	6.4		
7	Bologna	6.2		
8	Pisa	6.0		
9	Cagliari	5.6		
10	Macerata	5.3		

Source: Statistics by the Ministry of Economic Development based on data by Infocamere

Microenterprises are clearly predominant: on average, Italian innovative startups have 2.6 employees; only 3.5% of them have 10 or more employees.⁸

If we analyse the value of last year's (2012) production, almost 60% of startups had a turnover of up to 100,000 euros, a third had a turnover of between 100,000 and 500,000 euros and only 6.4% had a turnover of between 500,000 and 5 million euros. In 2012, on average, Italian startups produced goods and provided services corresponding to almost 178,000 euros each. Nevertheless, half of them produced goods and provided services amounting to less than 72,000 euros (see Chart 5).

⁸ Statistics taken for 550 enterprises for which these data were available.

⁹ Statistics taken for 474 enterprises for which the 2012 balance is available.




Chart 5. Distribution of innovative startups per production value groups (February 2014, values expressed in percentages)

If we consider the macro-sectors to which Italian startups pertain, almost 78% of startups offer services, 18% are in the industry/crafts sector, 4% in commerce. Nevertheless, there are also innovative startups in the agricultural and tourism sector (3 and 7 units respectively) (see Chart 6).


The predominant activities in both the service and industrial processing sectors are those related to the digital world.

More precisely, if we examine the economic class of activities in the service sector as per the ATECO 2007 classification, the activities that stand out are the production of software which is not related to editing (354 enterprises); other experimental R&D activities in the field of natural sciences and engineering (215); webpage creation (95); IT consulting (88) and other services related to IT (85).

Amongst industrial activities, on the other hand, the most prominent are the production of computers and hardware (19 enterprises); the manufacture of engines, power generators and transformers (18); the manufacture of other machines for general use (15);

the manufacture of machines for specific use– including parts and accessories (15); the manufacture of measurement, test and navigation instruments and devices–excluding optical ones (14).

Chart 6. Distribution of innovative startups per economic sector (February 2014, values expressed in percentages)



Source: Statistics by the Ministry of Economic Development based on data by Infocamere

2. THE CERTIFIED INCUBATOR

A second pillar of the field in question focuses on promoting the development of certified incubators. These enterprises host, support and monitor the development of startups - right from the conception of the business idea to its first development - by offering training, operational and management support, providing working instruments and venues and facilitating the connection between investors and entrepreneurial ideas deemed to have a high economic return, but which are not yet attractive for the capital market. The managers of certified incubators offer entrepreneurs their own experience and competence, thus allowing innovative businesses to launch their activity on the market in an effective and, above all, quick way.

At the end of a consulting process which involved about one hundred public and private entities across the whole country, we have accurately defined the requirements which qualify such entities. These include the availability of adequate venues, equipment and technical-managerial staff with recognised experience, as well as regular collaboration with universities, research centres, public institutions and financial partners. Moreover, regulations state that the incubator must have adequate experience in providing support for innovative startups. The aim of the certification is to support the incubators' gradual growth, promoting centres of excellence across Italy which can make a valuable contribution towards the development of the production system.

Some of the support measures provided for startups have been extended to certified incubators, which are also obliged to register at the special section of the Companies Registry and to update their information periodically.

The 19 certified incubators – 2/3 of which are located in the north, and only two in the south of Italy – have a total of 257 employees, which corresponds to an average of about 14 employees per enterprise, the maximum number of employees being 74. An analysis of the production value for the year 2012 shows that Italian certified incubators had a turnover of 2.3 million euros on average, with the peak being almost 9 million euros.

^{10 &}lt;u>Decree by the Ministry of Economic Development (22 February 2013).</u>

Table 4. Number of certified incubators per region (February 2014)

Regione	INCUBATORI CERTIFICATI
Lombardia	4
Veneto	3
Friuli-Venezia Giulia	3
Lazio	2
Marche	2
Piedmont	2
Sardegna	1
Sicily	1
Trentino-Alto Adige	1
NORD-WEST	6
Nord-East	7
CENTRE	4
South	2
ITALY	19

3. SUPPORT MEASURES FOR THE INNOVATIVE STARTUP ECOSYSTEM

3.1 Exceptions to Corporate Law Regulations

The benefits for innovative startups and certified incubators start with limited set-up costs, on the one hand, and exemption from stamp duties, compulsory administration fees for registering in the Companies registry and the compulsory annual fee paid to the Chambers of Commerce, on the other. In its first year, every company saves almost 450 euros in total.

It should be also pointed out that concessions apply to losses. During their first few years of activity, highly innovative enterprises, which are characterised by high risk, may record losses. If the available capital is insufficient, such losses have a direct impact on the company's share capital. Where losses result in the share capital being reduced by over 1/3, the shareholders' meeting must lower the capital proportionally to the losses recorded by the following financial year. A 12-month extension is applied to innovative startups, during which the capital can be reduced proportionally to the losses. While ordinary companies must lower capital by the following financial year, startups can do this for up to two financial years after they suffered losses. Moreover, regulations concerning non-operational dummy companies which constantly make a loss, do not apply to startups. These regulations provide for the allocation of a set minimum income on a flat-rate basis. Such exceptions to ordinary regulations allow startups to complete the launch stage and recover from the losses incurred in early stages of their growth.

In response to the high economic risk faced by those who decide to set up a business and invest in highly innovative activities, simplified winding-up and shutdown procedures have been put in place. The aim of these procedures is to reduce the duration of the winding-up process for any startup in crisis. These startups are offered simplified proceedings compared to those provided by the bankruptcy legislation. Such measures allow entrepreneurs to start a new alternative business project in a simpler and faster way, encouraging so-called "restarts".

More precisely, startups alone are subject to procedures provided for by Law no. 3 of 27 January 2012 concerning crises due to over-indebtment. Consequently, even where a startup makes a debt exceeding the amount stated in the requirements, which are provided for

by article 1 of the bankruptcy law, it shall not be declared bankrupt or subject to other procedures provided for by the bankruptcy law.

Twelve months after the administrative order is issued to sanction the start of winding-up proceedings, the public shall no longer have access to data regarding the startup's partners. This measure aims to prevent any partner who decides to start a new business from being put at a disadvantage with third parties, having been unsuccessful in their previous venture.

3.2 Work-related Measures

More flexible regulations have been introduced (in comparison with regulations applicable to ordinary companies) regarding fixed-term jobs. For new recruitment in startups, it is possible to stipulate easily renewable contracts of different lengths - from a minimum of six months to a maximum of 36 months. As an exception to the maximum time-frame of 36 months, it is possible to stipulate a new fixed-term contract which lasts up to the end of the fourth year of a startup's life. By the end of the four-year period, the fixed-term contract is automatically changed to an open-ended one.

In order to foster loyalty among management, employees and suppliers such as lawyers and accountants, startups and incubators may offer them capital shares by way of additional remuneration. The revenues resulting from these financial instruments are tax deductible for both fiscal and contributory purposes. In other words, startups and incubators may make use of instruments such as stock options and "work for equity" on even better terms than big companies listed on the Stock Exchange.

Another concession which falls under a special system for innovative startups and certified incubators, is granted to all owners of commercial enterprises and applies to openended contracts – including fixed-term contracts which have been changed to open-ended contracts– for personnel with a PhD or a Master's degree in technical-scientific fields. Individuals who hold a Master's degree must carry out activities in fundamental research, industrial research or experimental development.¹¹

The decree issued on 23 October 2013 by the Minister of Economic Development, in concert with the Minister of Economy and Finance, came into force on 22 January 2014. The decree puts forward implementation regulations regarding tax credit, which applies to the employment of highly-qualified staff and has been introduced by art. 24 of Decree Law 83/2012 entitled "Urgent measures for the country's growth".

Concessions consist in tax credit equal to 35% of the costs the company has incurred, which is available for a one-year-period at the most and covers a maximum of 200,000 euros per year. The company's costs include effective wage costs incurred by the company - including gross remuneration (before tax), compulsory contributions and benefits for children and family members.

Concessions are granted - according to *de minimis* rules - to innovative startups and certified incubators (for employment contracts signed after 19 December 2012 and subsequent to the company's registration at the special section of the Companies Registry), for which there is a 2 million euro reserve available. If the aforementioned quotas are used up, the subjects are granted access to the remaining resources according to *de minimis* rules.

Innovative startups and certified incubators can also benefit from concessions in relation to the cost of traineeship contracts, which classify as short-term employment. Moreover, the process of applying for concessions has been simplified.

3.3 Access to credit

Simplified procedures and criteria for innovative startups and certified incubators have also been put in place concerning interventions by the Central Guarantee Fund for SMEs. The provision aims to make it easier for these enterprises to secure the necessary financial means for their growth.¹²

Enterprises in the launch stage can face great difficulties in obtaining tangible securities which are necessary to meet the requirements for securing bank credit. The task of obtaining the required guarantees is even more onerous for enterprises that focus on activities with a high growth potential - as is the case of innovative startups and certified incubators - since such activities are perceived to involve more risk. With its interventions, the Fund aims to reduce such distortions, thus enabling companies of strategic importance for the competitiveness of Italy's economy to access the resources they need. These resources are necessary for both the operating aspect and for planning investments that are directed towards the company's development and growth.

¹² The <u>decree issued on 26 April 2013 by the Minister of Economic Development in concert with the Minister of Economy and Finance</u>, came into force on 26 June 2013.

As newly established companies, innovative startups cannot be evaluated based on balance sheet data. In order to preserve their innovative character, they need streamlined procedures allowing them to make quick investments.

This is why the procedure startups and certified incubators need to follow to receive a guarantee from the Fund has been simplified considerably.

The only requirement is that the funding body does not purchase any guarantees, i.e. any tangible securities, insurance cover or bank guarantees, on its financial operation.

The guarantee on bank credits for startups and incubators is granted free of charge. Moreover, applications concerning this type of enterprise are given priority at the preliminary inquiries stage and for presentation to the Management Committee.

The Fund may intervene in all types of operation, even in the absence of an investment programme. In addition, beneficiaries are not required to pay for a small part of the credit with their own means.

The guarantee is granted without taking into account the company's or incubator's balance sheet data.

The maximum sum granted to every innovative startup or certified incubator is 2.5 million euros. This grant may be used in different operations until the upper limit has been reached, there being no limit on the number of operations. This is a substantial sum, especially in relation to innovative startups which, as defined by law, have a yearly turnover of lower than 5 million euros.

The Fund covers up to 80% of the total amount of the credit in the case of a direct guarantee, or 80% of the sum provided by credit guarantee consortia or other guarantee funds in the case of a counter-guarantee.

Twenty percent of the financial operation must still be covered by the funding body, since it is not provided for by tangible securities, insurance cover or bank guarantees (except in the case of individual guarantees). We therefore note that there is always a certain degree of involvement by the bank, since it has more information on the enterprise and can easily make an accurate evaluation of the startup's or the incubator's development strategies and perspectives. However, covering 80% of the financial operation's risk undoubtedly provides a great incentive to the bank for granting the credit.

If the funding body acquires tangible securities, insurance cover or a bank guarantee and there exists a statement proving that the startup or incubator has been duly registered in

the special section of the Companies registry, it may intervene free of charge; if, however, the statement is missing, ordinary proceedings apply.

From 26 July 2013¹³ to 13 February 2014, 42 applications for a Fund intervention to support innovative startups were received. Of these, 40 were accepted, while, for the other two, additional documents were requested. Thus, the Fund acted as a guarantor for a value of 4.7 million euros, which, in turn, resulted in about 6.2 million euros of credits being given to innovative startups.

The highest number of applications accepted was recorded in the service sector (20 operations, i.e. 50% of the total), followed by the industrial sector (18 operations, i.e. 45% of the total), then the trade and the construction sectors (1 operation for both sectors, i.e. 2.5% of the total).

As for the different geographical areas involved, most of the applications accepted concern startups located in the north (33 operations, i.e. 82.5% of the total) and in the centre of Italy (5, i.e. al 12.5% of the total). Only two applications came from southern regions (5%).

The average credit granted to innovative startups is 155,000 euros, an amount larger than that recorded in 2012 for all SMEs (133,000 euros).

In terms of the types of intervention supported by the Fund, in 62.5% of the cases a direct guarantee was granted, while a counter-guarantee was given in the remaining 37.5% of the cases.

The most common operations are medium-long term ones (i.e. those which last for longer than 18 months), which correspond to a 62.5% share and are characterised by a level of funding which, on average, is significantly higher than that which is granted to short-term operations (206,000 euros compared to 70,000 euros respectively).

During the time period indicated previously, the Fund also intervened in support of a certified incubator by carrying out two long-term direct guarantee operations for a total of 2.5 million euros, which resulted in a bank credit of 3.5 million euros.

On this date, the administrator of the MCC Fund issued circulaire no. 652, in which he defined the criteria and simplified procedures regarding access of innovative startups and certified incubators to Fund interventions.

3.4 Seed and venture capital

Historically, Italian SMEs had to face three structural problems: lack of available capital, difficulties in accessing credit and the companies' small size. These factors limit investment opportunities and, ultimately, have negative repercussions on the innovative potential of the entrepreneurial system. In other countries, obstacles like these are overcome through *private equity*, an instrument consisting in the temporary acquisition of the company's capital shares with the aim of disposing of them in the medium-long term, thus making a profit in the capital account.

In Italy, this is much less frequent, since throughout the years there have been much fewer operations on the private equity market in absolute terms, compared to the largest European countries. Although it is increasing, the total amount of *private equity* investments is considerably lower than in countries such as France, Germany, and the United Kingdom, representing a share of the GDP which is between three and seven times lower than in these countries.¹⁴

As has been highlighted by the European Commission in the 2012 Small Business Act,¹⁵ the weakest link in the Italian capital market is *venture capital*, i.e. the capital provided to enterprises operating in sectors with a high potential for growth, in their launch or consolidation stages. The amount of venture capital provided seems even smaller, almost negligible, when compared to other European countries.

Data provided by AIFI (the Italian Association for Private Equity and Venture Capital) show that in 2012 only 106 enterprises in Italy received investments in the *early stage* period, which covers the initial stages of an enterprise's life cycle. In Germany, on the other hand, there were 811 such enterprises, 365 in France and 182 in Spain.¹⁶

In terms of the total amount invested, compared to 135 million euros invested in the Italian market, Germany invested 535 million euros and France 443 millions. In Italy the

¹⁴ EVCA, 2012 Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity
http://www.evca.eu/uploadedfiles/home/knowledge-center/evca-research/2012 Pan-European PE&VC Activity.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2012/italy_it.pdf

AIFI, *Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2012 (the Italian Private Equity and Venture Capital Market)* http://www.aifi.it/IT/PDF/Statistiche/IlmercatoitalianodelPEeVC2012.pdf

average amount invested per individual enterprise is very low; in 2012 it was equal to 1.3 million euros.

One form of investment worth mentioning is *angel investing*, which represents the first link in the venture capital financing chain. *Business angels* are natural persons who make direct investments in the launch stages of a business project and who also take on a management role, together with the project creator. In comparison with *early stage* and *venture capital* operators, *business angels* invest smaller sums but do so more quickly, intervening in the very first stages of a business.

According to data provided by IBAN (the Italian Business Angel Network), the Italian market is clearly lagging behind France and Spain, the two European countries which are most similar to Italy in terms of their culture and experience in the sector.¹⁷

Compared to these two countries, the number of startups which received investments in Italy is two to three times lower, while the number of recognised *business angels* is five to ten times lower.

Moreover, the survey carried out by IBAN for the year 2012 also highlights that the amount invested was 34 million euros for a total of 95 startups. The average investment per company was about 360,000 euros.

There is therefore a clear need to promote policies aimed at fostering *venture capital* market growth in Italy in order to start bridging the large gap between Italy and other European countries, both in terms of the players operating in the sector and, consequently, in terms of available capital invested in the sector.

In order to foster *seed capital* investments, it is crucial to improve the capacity of startups to attract private capital. This may be achieved through tax leverage.

Natural persons who invest in innovative startups are entitled to tax deduction on gross income tax equal to 19% of the amount invested, up to a maximum amount of 500,000 euros. Companies, in turn, are entitled to a deduction on taxable income equal to 20% of the amount invested in share capital, up to a maximum of 1.8 million euros.

With regard to investments in startups with a focus on the social dimension or for startups which design and sell only highly technological innovative products or services in the

¹⁷ IBAN, Sintesi Survey 2012, Il mercato italiano del capitale di rischio informale (Synthesis Survey 2012, The unofficial Italian venture capital market)

energy sector, the deduction available to natural persons increases to 25% and deductions available to companies to 27%.

Tax incentives apply to both direct investments in startups and indirect investments through the *OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio* (Bodies for the Collective Investment in Transferable Securities) or other enterprises dealing predominantly with investments in this type of company.

In the case of investments made through *OICR*, incentives apply to the full amount invested; if investments are made through other companies with share capital, incentives are proportional to the amount invested in startups by the intermediary company.

Concessions are subject to the investment being maintained at least for a two-year period. 18

The transfer of shares– even if partial– in return for payment, prior to the end of the two- year period results in the loss of all concessions. The same applies to capital reductions and to the distribution of financial reserves or other funds which have been created by applying surcharges on the issue of startups' shares or on the shares of the startups' main investors. ¹⁹

3.5 Equity crowdfunding

Equity crowdfunding, i.e. raising venture capital through internet portals, can also considerably boost the financial consolidation of new innovative enterprises.

Law 221/2012 entrusted the Consob (the Italian Securities and Exchange Commission) with the task of regulating some specific aspects of this phenomenon. The aim was to create a reliable "environment", which would enhance trust in investors.

The Consob adopted new regulations on 26 June 2013 (resolution no. 18592/2013), as a result of an upstanding public consultation process.

With Decree Law no. 76/2013, subsequently ammended and ratified in Law no. 99/2013 (the so-called "Labour package"), tax concessions which were initially planned for the 2013-2015 period, have been extended until 2016.

After having been approved by the European Commission on 6 December 2013, the decree, which defines the implementation procedures applying to concessions, was signed by the Minister of Economy and Finance, in concert with the Minister of Economic Development. It is now due to be registered at the Court of Auditors.

Italy is the first country in the world to have adopted detailed regulations on equity crowdfunding, thus becoming a pacesetter. Within the scope of its law-making mandate, the Consob made it compulsory for "individual" web portal administrators to register, while authorised administrators, such as banks and brokerage firms, may administer internet portals without being obliged to register, but they must continue to report to the Consob and are included in a dedicated section of the registry in order to ensure transparency. ²⁰

The Regulations define a number of general obligations concerning the behaviour of authorised administrators (diligence; accuracy and transparency; effectively managing conflicts of interest; equal treatment of beneficiaries of the offers) as well as the kind of information that must be given to investors so as to enable them to comprehend the nature of the investment and take informed decisions. The information provided must therefore be correct, up-to-date and clear and must not be misleading.

The Regulations further identify specific information that administrators must publish in a concise and easily comprehensible form. Multimedia techniques may be used. This information concerns the management of the portal, investment in innovative startups and individual offers available on the portal.

Administrators do not only provide information regarding the investment. They are also responsible for making sure that access to parts of the portal containing offers is granted solely to investors, except professional investors, who have previously read the information on the portal; answered a questionnaire showing that they have fully understood the investment's main characteristics; and declared that they have sufficient financial means to support themselves if the investment they are planning to make were to be lost in full.

The administrator must pass the orders on to banks and investment firms which operate with investors following the applicable rules included in Part II of the consolidated law and the related implementation regulations ("MiFID" regulations). For a gradual increase in cost to be achieved and the development of this phenomenon to be fostered, these rules do not apply under certain conditions relating to the order's value and to the type of investor. For natural persons, the relevant thresholds are: 500 euros per investment and 1,000 euros per

The following requirements have been defined: integrity requirements regarding individuals who have a controlling position; as well as integrity and professional conduct requirements for administrators, directors or individuals who have a controlling position. To sum up, integrity is linked to the absence of criminal charges, while professionalism is linked to both experience and specific skills in different sectors. These skills increase in proportion to the administrators' role (executive or non-executive). New requirements related to the professionalism of web portal administrators include greater flexibility for the non-executive administrators of platform, who may have experience in sectors other than the financial sector. The platform's CEO, on the other hand, must have experience in the financial sector in any case.

year; while for legal persons the thresholds are 5,000 euros per investment and 10,000 euros per year.

In order to fine-tune offers, the administrator must ensure that a share corresponding to at least 5% of the instruments offered is subscribed by professional investors, banks or incubators. It is interesting to note that incubators have been included in the professional investors category. Those who are usually the first to contribute to the growth of innovative startups can now become the first ones to support them, by investing in them through equity crowdfunding.

In February 2014, there were three web portals listed in the Consob register, of which two were authorised as "individual" administrators, while one was classified as *de jure* administrator and was included in the special section of the registry. Two portals were launched between the end of 2013 and the beginning of 2014, at the same time as the first two crowdfunding offers, although no fundraising operation has been concluded yet. As for the platforms about to be launched, there are currently three platforms who have applied to Consob for authorisation.

3.6 Internationalisation

In order to foster their internationalisation, startups can avail themselves of the support services offered by the Italian Trade Agency (ICE) at a reduced cost. More precisely, the Agency offers assistance on provisions, company law, taxation, real-estate, contracts and credits. On 4 June 2013, the Agency authorised the distribution of "Startup Service Card", designed for all innovative startups registered in the special section of the Companies Registry. The card holder is entitled to 30% discount on the assistance offered by the Agency, not including external costs. Moreover, in 2013 some innovative startups could participate in fairs and recognised international events in the field of innovation, using venues which were made available free of charge.

Up to 21 February 2014, 22 innovative startups requested the Services Card. In 2013, the Agency offered support to 25 innovative startups through events such as "Pioneers" and "Bio Europe" in Vienna, "Game connection" in Paris and "Webit" in Istanbul.

4. MONITORING AND EVALUATION

The startup policy framework may be revised and additions may be made. Instructions regarding such revisions and additions shall be taken from the policies' monitoring and evaluation system, which will be compiled by the "Technical Committee for the monitoring and evaluation of policies supporting the innovative startup ecosystem", established with an order by the Ministry of Economic Development on 31 January 2014. The committee comprises qualified representatives of the Italian National Institute for Statistics, the Chambers of Commerce, the Consob, as well as some independent experts from the academic world. These professionals are entrusted with drawing up project and management guidelines. These guidelines will make up a permanent system designed to monitor the implementation of measures supporting the establishment and development of innovative startups and evaluate the impact of such measures on growth, employment and innovation.

The monitoring activity aims, above all, to offer a transparent overview of the efforts made by the Government and, above all, by the Ministry of Economic Development, to follow through with the package of measures in the *DL Crescita 2.0* (Growth 2.0 Decree Law). The beneficiaries of such measures are not only those who finance the policy in question or the people responsible for managing it, but rather a much wider group of people who all have in common the desire of creating a favourable ecosystem for innovative entrepreneurship.

Another aim of the monitoring is to understand "what really works", i.e. which measures lead to the desired changes. The main goal is that of directing future policy making towards those means of intervention which proved to be the most effective in the past and amending or scrapping ineffective policies.

5. ADDITIONAL SUPPORT MEASURES FOR THE INNOVATIVE STARTUP ECOSYSTEM

The commitment of the Italian government to support new highly technological enterprises is not limited to the regulatory package introduced by Law 221/2012.

5.1 Italia Startup VISA

Drawing upon measure 44 of the *Destinazione Italia*²¹ (Destination Italy) plan, i.e. the Government's systematic policy to attract foreign investment and promote the competitiveness of Italian enterprises, *Italia Startup Visa* is based on the realisation that visas are a strategic incentive to attract and retain talent and innovation; visas should be used strategically to incentivise certain categories of individuals, particularly innovative entrepreneurs, to come to Italy.

Drawing upon these conclusions, the Prime Minister's Decree on the "*Temporary management of migration flows of non-EU workforce for non-seasonal work on Italian territory in the year 2013*" published in the Official Journal no. 297 on 19 December 2013 (the so-called Migration Flows Decree 2013/2014), introduced a new category of visa applicants: people applying for visas to undertake freelance jobs, i.e. "foreign citizens who plan to set up «innovative startups» – as defined by Law no. 221 of 17 December 2012 – who fulfil the requirements set out by this law and who are able to have a freelance relationship with the company" (art. 3). Guidelines on the concession of visas for this category of applicants, who wish to carry out a freelance job, shall shortly be defined thanks to the joint effort of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Economic Development.

5.2 Leonardo Startup Award

For the past two years, the Leonardo Committee has presented its annual Startup Award to one startup which stands out for its ability to innovate, economic performance, social impact and international ambitions. This award is one of a number of accolades allocated by the Committee and presented by the Italian President to top Italian entrepreneurs on the "Day of Italian Quality".

32 - Ministry of Economic Development

²¹ http://destinazioneitalia.gov.it/.

In 2012 and 2013 the winners of the Leonardo Startup Award were Silicon Biosystems and NISO Biomed, respectively. Both enterprises come from the biomedical sector; the first sector is from Bologna, the second from Turin.

This year the competing startups have been chosen amongst the winners of the main Italian and international "startup competitions" and have been examined by a group of experts suggested by six associations which are closely linked to the innovative entrepreneurship ecosystem: Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI – Italian Private Equity and Venture Capital Association), Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI - Association of Italian Science and Technology Parks), Italian Business Angel Network (IBAN), Italia Startup, Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL-Network for the Promotion of University Research), Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE –Association of Incubators and Italian Academic Business Plan Competitions).

The process of judging and awarding the Leonardo Startup Award, which has come to be considered a real "prize of all prizes", has been coordinated by the Ministry of Economic Development, the Leonardo Committee and the Italian Trade Agency (ICE).

5.3 Contamination Labs

The Ministry of Economic Development and the Ministry of Education, University and Research have drawn up a policy the aim of which is to offer university students from the Convergence regions (Campania, Puglia, Calabria, Sicily) a stimulating environment in which to develop innovation projects with a business dimension. This objective will be reached by creating Contamination Labs in Italian universities. These spaces will enable students from different academic backgrounds to interact, while promoting entrepreneurship, innovation, an interdisciplinary perspective and new models of learning. One million euros were made available to create such structures through the *Start Up* competition. This competition was financed by the Ministry of Education, University and Research, which drew upon national resources which had previously been allocated to the National Operative Programme for Research and Competitiveness 2007-2013, and were subsequently reallocated to the Action Plan for Cohesion.

A committee of experts chosen by the Ministry of Education, Universities and Research, and by the Ministry of Economic Development, selected the projects put forward by the

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università della Calabria (Cosenza), Università degli Studi di Catania and Università degli Studi di Napoli Federico II. These four projects will soon be launched and will duration of 24 months. Their evolution will be monitored by the above-mentioned ministries.

5.4 International Agreements

On 25 October 2012, Italy and Israel reached a cooperation agreement in the field of startups and, more generally, high-tech industries (in particular cleantech and water management, health, cyber security and the biomedical industry), the aim of which is to facilitate the flow of talented people, innovative ideas and investment between the two countries. Currently, the mixed panel, composed of highly competent experts and representatives of institutions from both countries, has started putting in place the joint working plan for the year 2014. The plan was defined during a bilateral Italy-Israel meeting which was held in Rome on 2 December 2013.

5.5 The Italian Startup Ecosystem: Who's Who

The Italian Startup Ecosystem: Who's Who,²² drawn up by Italia Startup and by the Industrial Engineering Department of the Politecnico di Milano School of Management, in collaboration with the SMAU (the International Exhibition of Information and Communication Technology) and with the institutional support of the Ministry of Economic Development, offers a detailed mapping of the players which are part of the Italian startup ecosystem and increases their visibility on an international level. These players include startups, incubators, investors and coworking venues.

5.6 CleanStart

The Corrente Project, which is overseen by GSE, launched Cleanstart in September 2013 on the initiative of the Ministry of Economic Development.²³ Cleanstart is a list of services offered at favourable rates and aimed at startups in the sectors of renewable energies, energy efficiency, water management and sustainable transport. By taking part in

^{22 &}lt;a href="http://www.italiastartup.it/whoiswho">http://www.italiastartup.it/whoiswho.

²³ http://corrente.gse.it.

the Corrente project, startups have access to all the services which are already available to the 1,800 enterprises participating in the project. These include: training events, bilateral meetings with international counterparts, info-days and presentations of the most interesting investment markets, fairs and information on job opportunities in different sectors, on a national and international level.

Thirty-five innovative startups in the field of cleantech, which are registered in the special section of the Companies Registry, are already participating in Cleanstart (out of an estimated total of 262 enterprises; statistics by the Corrente project based on data from 17 February 2014). Sixteen of them have partaken in different initiatives dedicated to:

- Training on EU projects: 7 startups
- Digital Energy Tour: 4
- Writing an article for the GSE magazine "Elementi": 3
- Participating in working groups on international markets: 2
- Participating in international initiatives: 1

Annual Report on Innovative Startups 2014

Annual Report on Innovative Startups 2014

STATISTICAL APPENDIX

Table 5. Distribution of innovative startups per region

	Region	Innovative Startups	%	Registered enterprises on 31 December 2013	Number of Innovative Startups per 10,000 registered enterprises
1	LOMBARDIA	341	19.8	949,631	3.6
2	EMILIA-ROMAGNA	192	11.2	468,318	4.1
3	LAZIO	177	10.3	622,221	2.8
4	VENETO	144	8.4	493,176	2.9
5	PIEDMONT	133	7.7	454,613	2.9
6	TUSCANY	123	7.2	414,563	3.0
7	CAMPANIA	83	4.8	561,732	1.5
8	TRENTINO-ALTO ADIGE	83	4.8	109,366	7.6
9	MARCHE	82	4.8	175,617	4.7
10	PUGLIA	72	4.2	380,243	1.9
11	FRIULI-VENEZIA GIULIA	59	3.4	107,418	5.5
12	SARDEGNA	54	3.1	167,755	3.2
13	SICILY	54	3.1	459,967	1.2
14	ABRUZZO	30	1.7	149,334	2.0
15	LIGURIA	27	1.6	164,901	1.6
16	UMBRIA	21	1.2	95,493	2.2
17	CALABRIA	20	1.2	178,789	1.1
18	MOLISE	10	0.6	35,019	2.9
19	BASILICATA	9	0.5	60,260	1.5
20	VALLE D'AOSTA	5	0.3	13,544	3.7
	NORTH-WEST	506	29.4	1,582,689	3.2
	NORTH-EAST	478	27.8	1,178,278	4.1
	CENTRE	403	23.4	1,307,894	3.1
	SOUTH	332	19.3	1,993,099	1.7
	ITALY	1,719	100.0	6,061,960	2.8

Source: Statistics by the Ministry of Economic Development based on data by Infocamere

Table 6. Distribution of innovative startups on a provincial level

Table 6. Distribution of innovative startups on a provincial level Registered Number of								
	Province	Innovative Startups	Geographical area	enterprises on 31 December 2013	number of innovative startups every 10,000 registered enterprises			
1	Milano	228	North-west	358,006	6.4			
2	Roma	158	Centre	464,986	3.4			
3	Torino	113	North-west	231,081	4.9			
4	Trento	72	North-east	51,517	14.0			
5	Bologna	60	North-east	96,766	6.2			
6	Napoli	50	South	273,410	1.8			
7	Padova	48	North-east	99,781	4.8			
8	Firenze	43	Centre	109,266	3.9			
9	Ancona	42	Centre	47,062	8.9			
10	Cagliari	39	South	69,881	5.6			
11	Modena	35	North-east	75,158	4.7			
12	Bari	31	South	150,973	2.1			
13	Treviso	30	North-east	90,986	3.3			
14	Verona	28	North-east	96,842	2.9			
15	Pisa	26	Centre	43,299	6.0			
16	Lecce	25	South	72,251	3.5			
17	Bergamo	24	North-west	96,019	2.5			
18	Brescia	24	North-west	121,364	2.0			
19	Trieste	24	North-west	16,716	14.4			
20	Venezia	24	North-east	77,288	3.1			
21	Genova	23	North-west	86,574	2.7			
22	Palermo	22	South	97,901	2.2			
23	Parma	22	North-east	46,903	4.7			
24	Macerata	21	Centre	39,623	5.3			
25	Pordenone	19	North-east	27,614	6.9			
26	Reggio Emilia	19	North-east	56,460	3.4			
27	Salerno	18	South	119,930	1.5			
28	Catania	15	South	100,928	1.5			
29	Piacenza	14	North-east	30,758	4.6			
30	Monza-Brianza	13	North-west	72,154	1.8			
31	Como	12	North-west	49,333	2.4			
32	Pavia	12	North-west	48,961	2.5			
33	Pescara	12	South	35,884	3.3			
34	Ravenna	12	North-east	41,116	2.9			
35	Siena	12	Centre	29,369	4.1			

Table 6. Distribution of innovative startups on a provincial level

	Table 6. Distribution of innovative startups on a provincial level Registered Number of								
		Innovative	Geographical	enterprises	innovative startups				
	Province	Startups	area	on 31	every 10,000				
		•		December 2013	registered enterprises				
36	Bolzano	11	North-east	57,849	1.9				
37	Forli Cesena	11	North-east	43,554	2.5				
38	Prato	11	Centre	33,488	3.3				
39	Sassari	11	South	55,752	2.0				
40	Terni	11	Centre	22,042	5.0				
41	Vicenza	11	North-east	83,473	1.3				
42	Arezzo	10	Centre	38,209	2.6				
43	Cosenza	10	South	66,079	1.5				
44	Ferrara	10	North-east	36,851	2.7				
45	Lucca	10	Centre	43,936	2.3				
46	Perugia	10	Centre	73,451	1.4				
47	Taranto	10	South	47,902	2.1				
48	Benevento	9	South	34,720	2.6				
49	Potenza	9	South	38,407	2.3				
50	Rimini	9	North-east	40,752	2.2				
51	Varese	9	North-west	71,412	1.3				
52	Ascoli Piceno	8	Centre	24,705	3.2				
53	Campobasso	8	South	26,011	3.1				
54	Catanzaro	8	South	32,839	2.4				
55	Gorizia	8	North-east	10,879	7.4				
56	Latina	8	Centre	57,952	1.4				
57	Pesaro Urbino	8	Centre	41,745	1.9				
58	Udine	8	North-east	52,209	1.5				
59	l'Aquila	7	South	30,978	2.3				
60	Messina	7	South	60,223	1.2				
61	Cremona	6	North-west	30,406	2.0				
62	Cuneo	6	North-west	71,845	8.0				
63	Livorno	6	Centre	32,395	1.9				
64	Teramo	6	South	36,487	1.6				
65	Alessandria	5	North-west	45,096	1.1				
66	Aosta	5	North-west	13,544	3.7				
67	Chieti	5	South	45,985	1.1				
68	Foggia	5	South	72,381	0.7				
69	Frosinone	5	Centre	46,339	1.1				
70	Mantova	5	North-east	42,291	1.2				
71	Novara	5	North-west	31,667	1.6				

Table 6. Distribution of innovative startups on a provincial level

	Province	Innovative Startups	Geographical area	Registered enterprises on 31 December 2013	Number of innovative startups every 10,000 registered enterprises
72	Viterbo	5	Centre	37,797	1.3
73	Lecco	4	Nord-west	26,935	1.5
74	Lodi	4	Nord-ovest	17,367	2.3
75	Agrigento	3	Mezzogiorno	41,260	0.7
76	Avellino	3	Mezzogiorno	43,898	0.7
77	Caserta	3	Mezzogiorno	89,774	0.3
78	Fermo	3	Centro	22,482	1.3
79	Pistoia	3	Centro	32,909	0.9
80	Trapani	3	Mezzogiorno	46,814	0.6
81	Asti	2	Nord-ovest	24,885	0.8
82	Belluno	2	Nord-est	16,311	1.2
83	Caltanissetta	2	Mezzogiorno	24,915	0.8
84	Isernia	2	Mezzogiorno	9,008	2.2
85	La Spezia	2	Nord-ovest	20,770	1.0
86	Nuoro	2	Mezzogiorno	27,549	0.7
87	Oristano	2	Mezzogiorno	14,573	1.4
88	Reggio Calabria	2	Mezzogiorno	49,946	0.4
89	Savona	2	Nord-ovest	31,137	0.6
90	Biella	1	Nord-ovest	19,177	0.5
91	Brindisi	1	Mezzogiorno	36,736	0.3
92	Enna	1	Mezzogiorno	15,154	0.7
93	Grosseto	1	Centro	29,097	0.3
94	Massa-Carrara	1	Centro	22,595	0.4
95	Rieti	1	Centro	15,147	0.7
96	Rovigo	1	Nord-est	28,495	0.4
97	Siracusa	1	Mezzogiorno	37,597	0.3
98	Vercelli	1	Nord-ovest	17,277	0.6

Source: Statistics by the Ministry of Economic Development based on data by Infocamere ²⁴

The provinces which are not present in the table do not have any innovative startups (last updated February 2014).

Annual Report on Innovative Startups 2014

IMPLEMENTING MEASURES

DECRETO 21 FEBBRAIO 2013 - Requisiti incubatori di startup innovative

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come Decreto;

VISTA la sezione IX, recante "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative", del Decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

VISTI, in particolare, i commi 5 e 7 dell'articolo 25 del Decreto che individuano l'incubatore di start-up innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;

VISTO il comma 6 dell'articolo 25 del Decreto che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del Decreto, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

TENUTO CONTO dei risultati dell'indagine ricognitiva sulle esperienze presenti sul territorio nazionale per la definizione dei requisiti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 25 del Decreto, effettuata da parte del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013-;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante "Nomina dei Ministri", con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti;

DECRETA:

Articolo 1

(Soggetti ammissibili)

- 1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residenti in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 25 del Decreto.
- 2. Per le società di capitali di cui al comma 1 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'articolo

25 del Decreto, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

Articolo 2

(Autocertificazione)

- 1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di Commercio ai sensi del comma 8 del Decreto, i soggetti di cui all'articolo 1 presentano alla Camera di Commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 25 del Decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- 2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'Allegato del presente decreto, è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione "Start-up innovative".
- 3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'Allegato.

Articolo 3

(Monitoraggio)

- 1. Le Camere di Commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico.
- 2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'Allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'Allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Articolo 4

(Controlli)

- 1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese ai sensi del comma 8 del Decreto.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo Decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal Decreto.

Articolo 5

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Corrado Passera

ALLEGATO

TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE

(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)

Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d)

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221.	Requisiti		Valori minimi	
Art. 25 comma 5 lettera a)	Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle imprese (in metri quadrati).	400		10 Punti
	Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita).	10 Mbps		
Art. 25 comma 5 lettera b)	Presenza di macchinari per test (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	Almeno uno dei 3	10 Punti
	Presenza di sale prove prototipi (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	requisiti	
Art. 25 comma 5	Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche).	3	Entrambi i	10 Punti
lettera c)	Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente.	15	requisiti	
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative, indicando quali.	SI		10 Punti
Art. 25 comma 5 lettera d)	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di Venture Capital), indicando quali.	SI	Almeno uno dei 3 requisiti	
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali.	SI	_	

TABELLA B

(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)

Art. 25 comma 5 lettera e)

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221.	Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi		Punti
Art. 25 comma 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute all'incubatore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici.	100	10 Punti	
Art. 25 comma 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore).	10		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno.	3		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera d)	Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore	i 30		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera e)	Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (1)	0		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera f)	Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (2)	anno 0		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera g)	Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell'ultimo anno (in euro)	500.000	Almeno uno dei 2	10 Punti
	Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro)	500.000	requisiti	10 Fullu
Art. 25 comma 7 lettera h)	Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate	3		10 Punti

(1) la formula di calcolo è la seguente:

dove rappresenta il totale degli occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

dove rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

DECRETO 26 APRILE 2013 – Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di startup innovative e degli incubatori certificati

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 30, comma 6, ove è stabilito che, in favore delle "start-up innovative" e degli "incubatori certificati", l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96 è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale è stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Vista la decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (N. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le "Linee guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella G.U.R.I. del 3 agosto 2010, n. 179;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 49 - Ministry of Economic Development

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante "Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Vista la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex articolo 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata;

Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007:

Visto il Programma Operativo Interregionale "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", e, in particolare, l'articolo 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura

della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 3, che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) "Comitato di gestione": il Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) "Decreto-legge n. 179/2012": il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni
 - d) "Start-up innovative": le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
 - e) "Incubatori certificati": gli incubatori di start-up innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

- f) "Disposizioni operative del Fondo": le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.

(Ambito e finalità di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.

Art. 3

(Criteri e modalità di concessione della garanzia)

- 1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.
- 2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione al'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5.
- 3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo.
- 4. Sulle operazioni di cui al comma 2, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80% (ottanta

percento) dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato.

- 5. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% (ottanta percento) dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% (ottanta percento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% (ottanta percento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
- 6. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa o incubatore certificato, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al comma 2, è pari a 2,5 milioni di euro.
- 7. Alle richieste di garanzia di cui al comma 2 è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione.
- 8. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano la condizione di cui al comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui al comma 3, sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo, fermo restando quanto previsto al comma 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Corrado Passera

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vittorio Umberto Grilli

CONSOB - REGOLAMENTO 26 GIUGNO 2013 in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"

Delibera n. 18592

Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO, in particolare, l'articolo 50-quinquies, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini "i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro; alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali";

VISTO, in particolare, l'articolo 100-ter, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale stabilisce che la Consob determini "la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta";

CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

DELIBERA:

Art. 1

(Adozione del Regolamento)

1. È adottato il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni" (Allegato 1).

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, 26 giugno 2013

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob

PARTE II - REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Titolo I - Istituzione del registro

Art. 4 - Formazione del registro

Art. 5 - Contenuto del registro

Art. 6 - Pubblicità del registro

Titolo II – Iscrizione nel registro

Art. 7 - Procedimento di iscrizione

Art. 8 - Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo

Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Art. 10 - Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità

Art. 11 - Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Art. 12 - Cancellazione dal registro

Titolo III - Regole di condotta

Art. 13 - Obblighi del gestore

Art. 14 - Informazioni relative alla gestione del portale

Art. 15 - Informazioni relative all'investimento in start-up innovative

Art. 16 - Informazioni relative alle singole offerte

Art. 17 - Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori

Art. 18 - Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi

- Art. 19 Obblighi di riservatezza
- Art. 20 Obblighi di conservazione della documentazione
- Art. 21 Comunicazioni alla Consob
- Titolo IV Provvedimenti sanzionatori e cautelari
- Art. 22 Provvedimenti cautelari
- Art. 23 Sanzioni
- PARTE III DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI
- Art. 24 Condizioni relative alle offerte sul portale
- Art. 25 Costituzione della provvista e diritto di revoca
- Allegato 1 Istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fine dell'annotazione nella sezione speciale
- Allegato 2 Relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa
- Allegato 3 Informazioni sulla singola offerta

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

(Definizioni)

- 1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- c) «emittente»: la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto;
- d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative;
- e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;
- f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da start-up innovative per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- h) «strumenti finanziari»: le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale previste dal decreto, emesse dalle start-up innovative, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
- i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;
- j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto

previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3

(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)

1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.

PARTE II

REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Titolo I

Istituzione del registro

Art. 4

(Formazione del registro)

- 1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico.
- 2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.

Art. 5

(Contenuto del registro)

- 1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:
- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
- d) la sede legale e la sede amministrativa;
- e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari;
- f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.
- 2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:

- a) la denominazione sociale;
- b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
- c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

(Pubblicità del registro)

1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob.

Titolo II

Iscrizione nel registro

Art. 7

(Procedimento di iscrizione)

- 1. La domanda di iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.
- 2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
- a) alla società richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;
- c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente.

In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.

- 4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria è portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.
- 5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla

valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.

Art. 8

(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)

- 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:
- a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
- 2. Ove il controllo sia detenuto tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.

Art. 9

(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.

- 2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo:
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.
- 4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.

(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)

- 1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.
- 2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la cancellazione del gestore dal registro, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.
- 3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.

Art. 11

(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
- 2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.

(Cancellazione dal registro)

- 1. La cancellazione dal registro è disposta:
- a) su richiesta del gestore;
- b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;
- c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;
- d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).
- 2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:
- a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;
- b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.

Titolo III

Regole di condotta

Art. 13

(Obblighi del gestore)

- 1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.
- 2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
- 3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.
- 4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.
- 5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

(Informazioni relative alla gestione del portale)

- 1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:
- a) al gestore, ai soggetti che detengono il controllo, ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;
- c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, anche con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4;
- d) agli eventuali costi a carico degli investitori;
- e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
- f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;
- g) alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;

- h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;
- i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
- k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;
- l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;
- m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.

(Informazioni relative all'investimento in start-up innovative)

- 1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative, riguardanti almeno:
- a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;
- b) il rischio di illiquidità;
- c) il divieto di distribuzione di utili ai sensi dell'articolo 25 del decreto;
- d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);
- e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto;
- f) i contenuti tipici di un business plan;
- g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.
- 2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:
- a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;
- b) risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali;
- c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

(Informazioni relative alle singole offerte)

- 1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:
- a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;
- b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;
- c) le informazioni le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;
- d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti.
- 2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.

Art. 17

(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)

- 1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:
- a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;
- b) registrati in modo pronto e accurato;
- c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.
- 2. Le banche e le imprese di investimento curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e tengono informato quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.
- 3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione.
- 4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;
- b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.
- 5. Il gestore acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 4. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.
- 6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25.

(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)

- 1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.
- 2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:
- a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative;
- b) predispone appositi dispositivi di backup.

Art. 19

(Obblighi di riservatezza)

1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'emittente e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

Art. 20

(Obblighi di conservazione della documentazione)

1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:

- a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca:
- b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle imprese di investimento ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- d) l'attestazione prevista dall'articolo 17, comma 5.

(Comunicazioni alla Consob)

- 1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:
- a) variazioni dello statuto sociale;
- b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;
- c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;
- d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
- e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
- 2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.
- 3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:
- a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;
- b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse;
- c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;
- d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

Titolo IV

Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 22

(Provvedimenti cautelari)

1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro.

Art. 23

(Sanzioni)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 7, primo periodo, del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:
- a) la sospensione dell'attività del gestore in caso di violazione delle regole di condotta previste dal titolo III;
- b) la radiazione dal registro in caso di:
- 1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di società diverse dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto;
- 2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;
- 3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;
- 4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- 5) trasmissione a banche e imprese di investimento di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;
- 6) mancata comunicazione a banche e imprese di investimento dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;
- 7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a);
- 8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.

PARTE III

DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24

(Condizioni relative alle offerte sul portale)

- 1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente preveda:
- a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;
- b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet dell'emittente.
- 2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.

Art. 25

(Costituzione della provvista e diritto di revoca)

- 1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori.
- 2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.
- 3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE

A. Domanda per l'iscrizione nel registro

- 1. La domanda di iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.
- 2. La domanda di iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;
- b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;
- c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:
- i) per le persone fisiche:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.
- ii) per le persone giuridiche:
- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante
- d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo:
- e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;
- f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.
- B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione speciale del registro

1. Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività, lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società.

ALLEGATO 2

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' D'IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A. Attività d'impresa

Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:

- 1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale;
- 2. l'attività di consulenza eventualmente prestata in favore delle start up innovative in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse;
- 3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle startup innovative i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/ o report periodici sull'andamento delle medesime società:
- 4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari;
- 5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la startup innovativa e gli investitori o tra gli investitori;
- 6. altre eventuali attività.
- B. Struttura organizzativa

Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:

- 1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;
- 2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attività. In tale sede, andrà altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;
- 3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;
- 4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previsti all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento;
- 5. le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori;

- 6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, security, integrity, privacy ecc.);
- 7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;
- 8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;
- 9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della privacy;
- 10. l'eventuale affidamento a terzi:
- a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;
- b. di altre attività o servizi.

In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;

- 11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;
- 12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore.

L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 50-quinquies, comma 5, lett. a) del Testo Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel patrimonio informativo (che si aggiornerà periodicamente) a disposizione della Consob in grado di orientare e programmare l'azione di vigilanza.

ALLEGATO 3

INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA

1. Avvertenza

Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'emittente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento in strumenti finanziari emessi da start-up innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.".

2. Informazioni sui rischi

Descrizione dei rischi specifici dell'emittente e dell'offerta.

- 3. Informazioni sull'emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta
- a) descrizione dell'emittente, del progetto industriale con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'emittente ove reperire le informazioni richieste dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto;
- b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori;
- c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;
- d) descrizione delle clausole predisposte dall'emittente con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.
- 4. Informazioni sull'offerta
- a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;
- b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;
- c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento;
- d) descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;
- e) indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e

della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento;

- f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;
- g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;
- h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;
- i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'emittente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;
- j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'emittente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;
- k) la legge applicabile e il foro competente;
- l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.
- 5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.

* * *

[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]

Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.

La presentazione e la struttura del documento devono agevolarne la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

DECRETO 8 AGOSTO 2013 - Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), che istituisce un contributo sotto forma di credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo;

VISTO il comma 11 del medesimo articolo 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo;

VISTO l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO il comma 2 del citato articolo 24, secondo il quale non trova applicazione, al caso di specie, l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

VISTA la nota n. COMP/H-2/GA/is – 2013/52184 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, <<*non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato*>> in quanto misura generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione;

CONSIDERATO che nella stessa nota la Commissione europea ha invece evidenziato la selettività delle due misure relative alle imprese ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonché per le start-up innovative e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a <essere notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine di verificare, in contraddittorio con le autorità italiane, la possibilità di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti>>;

RITENUTO opportuno, al fine di dare immediata attuazione alla misura nel suo complesso, consentire provvisoriamente l'accesso all'agevolazione anche alle start up innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in regime "de minimis";

DECRETA:

Art. 1

(Soggetti beneficiari dell'agevolazione)

1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.

Art. 2

(Costi agevolabili e misura del credito di imposta)

- 1. E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:
- a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 24 del citato decreto.
- 2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente comma 1.

- 3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per "costo aziendale", si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.
- 4. Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di cui al precedente comma
- 1, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta dall'articolo 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno.
- 5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche di cui ai precedente commi 1, e 2 possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
- 6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere è sostenuto a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 comma 13 del medesimo decreto.

Art. 3 (Procedura di richiesta dell'agevolazione)

- 1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnerà l'appalto sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 2. Le risorse necessarie all'acquisizione e alla gestione della piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione, nella misura di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte al capitolo 7328 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
- 3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la

presentazione anche in applicazione dell'articolo 27-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata. Con il medesimo atto è determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, da redigersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto oltre all'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'articolo 5.

- 4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse. Comunica altresì, tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento del limite di disponibilità di due milioni di euro ai fini della riserva prevista dal comma 6 in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.
- 5. Le domande presentate da soggetti con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite separatamente in regime "de minimis", sono accolte mediante l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai sensi del comma 13-bis dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2 milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono alla quota delle risorse disponibili per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti con sede o unità locali ubicate al di fuori dei predetti territori.
- 6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime "de minimis", sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono, in regime "de minimis", alle rimanenti risorse disponibili .
- 7. In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonché della quota per le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile alla fine di ciascun anno, le risorse non utilizzate saranno rese disponibili nell'anno successivo per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti nei cui confronti non è applicabile la riserva di cui al citato comma 13-bis.
- 8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilità, in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali risultano i costi di cui al precedente articolo 2, commi 1, 2 e 3, che devono essere certificati dalla documentazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilità, alla domanda di concessione del beneficio.

9. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'articolo 2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 4 (Modalità di fruizione del credito d'imposta)

- 1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.
- 2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
- 3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonché i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello Sviluppo Economico, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.
- 4. Le modalità telematiche di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.
- 5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'agevolazione sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate fondi di bilancio", aperta presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.

Art. 5 (Controlli)

1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio

sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo previsto dall'articolo 2220 del codice civile. La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del presente articolo, al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e successivamente conservata per il periodo previsto dall'articolo 2220 del codice civile.

- 2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma precedente. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC.
- 3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
- 4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.
- 5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:
- a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione.
- b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
- c) la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
- d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, accedono provvisoriamente all'agevolazione in regime "de minimis", alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative.
- 2. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Flavio Zanonato

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Fabrizio Saccomanni

DECRETO 31 GENNAIO 2014 – Costituzione del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come Decreto;

VISTA la sezione IX, recante "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative", del Decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 32 del Decreto, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure, di cui alla sezione indicata al punto precedente, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione;

VISTI i commi 3 e 7 dell'articolo 32 del Decreto, che specificano le finalità del suddetto sistema permanente di monitoraggio e valutazione, ivi compreso il coinvolgimento dell'ISTAT per le attività contemplate dalla medesima norma;

RITENUTO necessario costituire un Comitato di carattere tecnico-scientifico con il compito di sovrintendere alla creazione del suddetto sistema permanente, al fine di garantire le attività previste dal citato Decreto;

DECRETA:

Articolo 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dei commi da 2 a 7 dell'art. 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico –Direzione generale per la politica industriale e la competitività, il «Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle

politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative», di seguito indicato come Comitato.

Articolo 2

(Composizione)

1. Il Comitato, presieduto dal Direttore Generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico, è composto da rappresentanti del predetto Ministero, dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB, del sistema camerale e del mondo accademico, come di seguito indicati:

PRESIDENTE:

- Dr.ssa Maria Ludovica AGRO', Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività;

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:

- Dr.ssa Francesca CAPPIELLO, dirigente di ruolo della Direzione generale per la politica industriale e la competitività componente effettivo;
- Dott. Enrico MARTINI, funzionario della Segreteria tecnica del Ministro componente effettivo:

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ISTAT:

- Dott. Fabio BACCHINI componente effettivo
- Dott. Mauro MASSELLI componente effettivo
- Dr.ssa Caterina VIVIANO componente effettivo

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELLA CONSOB:

Dr.ssa Silvia CARBONE

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL SISTEMA CAMERALE:

- Dott. Antonio BENFATTO
- Dott. Domenico MAURIELLO
- Dott. Pierluigi SODINI

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL MONDO ACCADEMICO:

- Prof. Luca GRILLI, Professore Associato presso Politecnico di Milano
- Prof. Giuseppe RAGUSA, Assistente Professore presso LUISS Università Guido Carli di Roma

Articolo 3

(Compiti)

- 1. Il Comitato svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a. elabora le linee guida progettuali e gestionali per la realizzazione di un sistema permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative e di valutazione dell'impatto delle stesse sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione;
 - b. fornisce supporto tecnico-scientifico per la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, che il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del Decreto;
 - c. fornisce supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione di rapporti, con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione delle misure a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di tale policy.

Articolo 4

(Oneri)

- 1. La partecipazione dei componenti alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.
- 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Flavio Zanonato

Annual Report on Innovative Startups 2014